



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 43423/RU

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Visto il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", emanato dal Direttore dell'Agenzia, prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 ed, in particolare, il n. 73 dell'allegata tabella;

Vista la determinazione prot. n. 29422/RU dell'8 marzo 2016 del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise e altre Imposte Indirette, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visto il parere favorevole espresso dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all'accoglimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale un altro ente di assistenza e di pronto soccorso ha chiesto di essere ammesso a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che il predetto ente è in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso al beneficio fiscale;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art.1

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, viene aggiunto:

1496) "S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO", con sede in San Polo in Chianti (FI).

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 11 aprile 2016

Il Direttore Centrale
Prof. Avv. Arturo Tiberi

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"